



ALLEGATO A)

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007-2013

Ob. Convergenza della Regione Basilicata

**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA AMMETTERE
A COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO**



1. PREMESSA

Il presente documento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 65, lett. a) del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, descrive i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal FSE a valere sul PO Regione Basilicata 2007-2013.

I criteri di selezione di seguito indicati trovano una collocazione normativa nella Legge Regionale 11.12.2003, n.33 in materia di formazione e politiche attive del lavoro. Essi potranno essere sottoposti a revisione sulla base delle esigenze di programmazione.

I criteri di selezione costituiscono il riferimento comune per tutte le operazioni cofinanziate dal FSE promosse dalla Regione Basilicata e dagli Organismi Intermedi.

Essi variano in relazione alle tipologie di operazioni ed alle relative procedure di accesso ai finanziamenti, fatta eccezione per gli appalti pubblici, per i quali le procedure di accesso e di selezione sono stabiliti da specifiche norme comunitarie e statali inderogabili.

2. APPALTI PUBBLICI

Le operazioni cofinanziate dal FSE che richiedono l'espletamento delle procedure di appalto pubblico rispettano la normativa comunitaria e statale vigente. In particolare sono attuate applicando le disposizioni contenute nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori pubblici, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Per quanto riguarda i criteri di selezione si adotteranno quelli previsti dalla Sezione V del citato decreto legislativo ed in particolare dagli articoli 82 e 83, che stabiliscono



rispettivamente il criterio del prezzo più basso ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quest'ultimo, scomposto in più elementi, prevede il prezzo; la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche estetiche e funzionali; le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; il costo di utilizzazione e manutenzione; la redditività; il servizio successivo alla vendita; l'assistenza tecnica; la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; l'impegno in materia di pezzi di ricambio; la sicurezza di approvvigionamento.

La stazione appaltante può individuare altri criteri attenendosi all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare.

3. AVVISI DI DIRITTO PUBBLICO

3.1 ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E WORK-EXPERIENCE

Il processo di selezione delle operazioni per la concessione di finanziamenti per l'orientamento, la formazione e le work-experience è esplicitato all'interno degli avvisi pubblici e prevede quattro fasi:

- la verifica dei requisiti di ammissibilità delle proposte candidate a finanziamento;
- la valutazione di merito delle proposte attraverso l'attribuzione dei punteggi per ciascuno dei criteri di selezione indicati nell'avviso;
- la formazione delle graduatorie sulla base dei punteggi attribuiti;
- la comunicazione degli esiti del processo di selezione agli interessati.

In relazione alle diverse tipologie di operazioni, l'avviso indica i criteri di selezione e per ciascuno di essi i relativi pesi percentuali. Ogni criterio, a sua volta, può essere scomposto in sub – criteri o elementi di valutazione. Il punteggio attribuito alla operazione candidata è determinato attraverso un procedimento di ponderazione tra i valori attribuiti ai singoli elementi di valutazione ed il peso percentuale dei criteri di riferimento.



Le operazioni o progetti, sottoposti a selezione, sono elaborati in conformità ai dispositivi tecnici, allegati agli avvisi pubblici, che costituiscono la base informativa necessaria per il processo di valutazione.

I criteri di selezione ed i relativi sub-criteri sono adottati in relazione al contenuto e agli obiettivi specifici degli Assi del POR ed alle finalità degli avvisi pubblici.

La loro applicazione può variare in ragione della diversa tipologia delle operazioni, delle attività che compongono il ciclo di vita del progetto, del concorso di più attori associati alla responsabilità dei risultati, del collegamento o integrazione del progetto a misure di politica attiva del lavoro, a programmi di investimento pubblico e privato o di sviluppo locale.

In questo quadro di variabilità applicativa dei criteri e dei sub-criteri, può variare altresì il peso attribuito a ciascuno di essi in rapporto alle tipologie di operazioni.

Inoltre l'adozione parziale o totale dei criteri può dipendere dalle caratteristiche specifiche e dalle finalità degli avvisi.

Di seguito vengono indicati e descritti i criteri di selezione delle operazioni.

RISPONDENZA Il criterio consente di stabilire l'effettivo contributo dell'operazione al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse di riferimento del POR, tenendo conto delle priorità programmatiche, ed in particolare di quelle riferite alle pari opportunità e in un'ottica di genere, delle caratteristiche specifiche del contesto territoriale, delle necessità sociali ed economiche e dei vincoli normativi, tecnici ed amministrativi.

Attraverso questo criterio si intende verificare la compatibilità delle operazioni proposte con la programmazione 2007- 2013 e la loro cofinanziabilità con le risorse del FSE.

RILEVANZA Con questo criterio si intende verificare il livello di utilità dell'operazione e la sua incidenza nella soluzione dei problemi formativi, occupazionali, sociali ed economici del contesto territoriale di riferimento.



Il criterio della rilevanza consente di valutare preventivamente:

- la capacità dell'operazione di agire in termini risolutivi dei problemi (effetto pro-attivo) o di concorrere, insieme ad altri fattori (investimenti produttivi, interventi sociali, innovazione, ricerca e sviluppo sperimentale, ecc.), alla soluzione dei problemi in misura più o meno determinante;
- la corrispondenza tra bisogni, necessità, emergenze rilevati e gli effettivi benefici dell'operazione per i destinatari, le imprese ed i territori di riferimento;
- il valore dei benefici e degli effetti dell'operazione in termini di sostenibilità;
- il grado di non "sostituibilità" (*substitution effect*) degli interventi previsti;
- il grado di "spiazzamento" (*displacement effect*) che l'operazione potrebbe determinare sul mercato del lavoro.


**COERENZA E
QUALITÀ
PROGETTUALE**

Il criterio consente di definire l'adeguato livello di formalizzazione dell'operazione sotto diversi profili:

- la completezza degli elementi del quadro logico del progetto in conformità a quanto richiesto dal dispositivo tecnico dell'avviso;
- l'attendibilità e l'efficacia delle strategie progettuali, formative e didattiche;
- il grado di esplicitazione dei risultati attesi dall'operazione (formativi, professionali, occupazionali, sociali);
- le relazioni di coerenza tra problemi, obiettivi, attività, metodologie, risultati intermedi e finali;
- il valore aggiunto degli out-put delle attività sul progetto nel suo complesso (catena di valore);
- la presenza di elementi di innovazione metodologica e progettuale;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

- la qualità della partecipazione degli attori coinvolti (destinatari, imprese, soggetti economici e sociali, scuole, università, istituti di ricerca) ed il loro contributo specifico all'operazione;
- il grado di controllabilità e verificabilità delle realizzazioni (attività-moduli) e dei risultati, sulla base di indicatori definiti;
- l'adeguatezza del sistema di valutazione – autovalutazione (apprendimenti, risultati, qualità percepita, qualità erogata).

OCCUPABILITÀ Con questo criterio si intende verificare la capacità dell'operazione di produrre cambiamenti della situazione occupazionale dei destinatari: inoccupati e disoccupati; lavoratori occupati; persone che intendono reinserirsi nel lavoro o cambiare lavoro o prolungare la vita lavorativa.

Il criterio ha lo scopo di verificare se l'operazione è in grado di:

- intercettare la domanda aggiuntiva di lavoro delle imprese connessa a fenomeni di espansione ed innovazione o a nuovi insediamenti produttivi, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi;
- rafforzare le competenze professionali delle persone e renderle compatibili con la domanda di lavoro;
- favorire l'incontro tra professionalità offerta e professionalità domandata;
- associare le imprese ed eventuali altri soggetti alla responsabilità dei risultati formativi ed occupazionali;
- favorire l'adeguamento delle competenze dei lavoratori occupati ai mutamenti dei sistemi produttivi, al cambiamento di ruolo, alla ricollocazione lavorativa;
- intercettare la domanda di beni e servizi delle persone, della collettività e delle imprese per la creazione di lavoro autonomo o di impresa;
- promuovere l'orientamento e la formazione imprenditoriale, lo sviluppo delle competenze tecniche e manageriali e



l'accompagnamento alla fase di start – up.

Ciascuno degli elementi su indicati può essere ulteriormente scomposto in coerenza con le finalità degli avvisi.

Il criterio di occupabilità si riferisce sia al lavoro dipendente che al lavoro indipendente.

- FATTIBILITÀ** Concerne il rapporto tra le risorse professionali, tecnologiche, organizzative, partenariati, potenzialmente attivabili, e le risorse necessarie per l'attuazione delle operazioni.
Il criterio viene adottato per stabilire il grado di realizzabilità delle operazioni.
- CONGRUITÀ** Consente di verificare la coerenza tra i costi dell'operazione, gli scostamenti dai parametri di costo predefiniti dall'avviso ed il livello di complessità dell'operazione.
- CAPACITÀ
SOGGETTO
ATTUATORE** Fermi restando i requisiti di accreditamento, il criterio definisce, in rapporto alla tipologia dell'operazione da realizzare, il livello di adeguatezza del soggetto attuatore correlato alla esperienza specifica.

3.2 INCENTIVI

I criteri di selezione per la concessione di incentivi variano in relazione alle finalità e all'oggetto degli avvisi ed ai beneficiari.



3.2.1 Incentivi per la formazione

Per quanto riguarda gli incentivi alle persone per la formazione e la ricerca, attraverso voucher o borse di formazione, i criteri di selezione fanno riferimento alla condizione dei richiedenti ed al tipo di offerta per la quale è richiesto l'incentivo.

Per le richieste individuali di persone inoccupate o disoccupate relative alla formazione superiore o all'alta formazione e alla ricerca, costituiscono criteri di selezione delle richieste:

- il titolo di studio e la votazione conseguita;
- l'intervallo di tempo tra il completamento degli studi e la richiesta di voucher;
- l'età del richiedente come criterio residuale di preferenza;
- la prima richiesta di incentivo per la partecipazioni al corso;
- l'affidabilità della struttura ospitante (enti accreditati, strutture universitarie, strutture certificate, poli formativi, istituti di ricerca, consorzi di ricerca e alta formazione, ecc.);
- la validazione del percorso con inserimento nel Catalogo Regionale o assicurazione di qualità o riconoscimento istituzionale.

Per le richieste individuali dei lavoratori occupati i criteri di selezione sono riconducibili a:

- la situazione di precarietà occupazionale dei lavoratori (debiti di competenza professionale, lavoro atipico ed in particolare lavoro interinale, lavoro a progetto o a convenzione, fenomeni di crisi aziendale, mutamenti organizzativi, ecc);
- lo spettro di spendibilità delle competenze (mobilità professionale interna o esterna, percorsi di carriera, cambiamento di mansioni, ricollocazione lavorativa, ecc);
- gli ulteriori criteri di priorità stabiliti dagli avvisi (genere, sicurezza, settori produttivi, ambiti territoriali, ecc);
- l'affidabilità delle strutture formative e dei corsi.



3.2.2 Incentivi alle imprese per l'occupazione

Per gli incentivi alle imprese per l'occupazione, tenendo conto dei vincoli e delle condizioni posti dalle norme comunitarie in materia di aiuti all'occupazione, che costituiscono requisiti di ammissibilità delle richieste, i criteri di selezione sono riconducibili alle caratteristiche delle imprese ed alla condizione delle persone.

Costituiscono criteri di selezione:

- il valore dell'andamento occupazionale delle imprese su base ULA;
- gli ulteriori criteri di priorità stabiliti negli avvisi (investimenti aziendali, programmi di innovazione, ecc.);
- il tipo di assunzione (tempo indeterminato, tempo determinato);
- le caratteristiche delle persone in relazione a priorità sociali, quali la disoccupazione intellettuale, la ricollocazione lavorativa, la disabilità, lo svantaggio sociale, ecc.

3.2.3 Incentivi per la creazione di impresa o per il lavoro autonomo

Per gli incentivi individuali per l'autoimpiego, destinati a persone inoccupate o disoccupate che intendono inserirsi nel mercato del lavoro attraverso la creazione di nuove imprese o l'avvio di lavoro autonomo, i criteri di selezione concernono:

- la coerenza tra l'iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo e le competenze professionali possedute dai richiedenti;
- la validità tecnico- economico- finanziaria dell'iniziativa da intraprendere;
- gli ulteriori criteri definiti negli avvisi in relazione a priorità sociali ed economiche, settoriali e territoriali.